



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE DI RAGUSA**

SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Emanuela Antonia Favara ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al. n. 1672/2019 r.g.

promossa da:

*Parte\_1* (Cf. *P.IVA\_1*), rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Canonaco, giusta procura in atti.

**APPELLANTE**

contro

*Controparte\_1*, (C.f. *C.F.\_1*), rappresentata e difesa dall'avv. Rosaria Giudice, giusta procura in atti.

**APPELLATA**

**IN FATTO E IN DIRITTO**

Con atto di citazione ritualmente notificato, la *Parte\_1* ha convenuto in giudizio *Controparte\_1*, spiegando appello avverso la sentenza n. 381/2018 emessa dal Giudice di Pace di Ragusa il 25.9.2018, resa pubblica il 26.9.2018, con cui è stata rigettata l'opposizione proposta da *Parte\_1* avverso il decreto ingiuntivo n. 694/2016, emesso dal Giudice di Pace di Ragusa il 17.10.2016 nel proc. iscritto al n. 1311/2016 R.G., con condanna alle spese del giudizio.

L'appellante ha nuovamente eccepito l'incompetenza del giudice adito stante la sussistenza delle clausole compromissorie previste dagli artt. 37 e 38 dello Statuto di *Parte\_1* che devolvono qualunque controversia insorta tra la società e i soci ad un arbitrato; nel merito, ha ribadito l'infondatezza delle pretese creditorie azionate in via monitoria atteso che alcun deposito cauzionale

era mai stato versato dalla appellata, la quale, invece, contestualmente al rilascio della garanzia, aveva effettuato un versamento a fondo perduto a titolo di contribuzione e implementazione del Fondo Rischi della *Parte\_1* (nel quale era confluita la Fidi Impresa Verde).

L'appellante ha pertanto concluso chiedendo la riforma della sentenza impugnata.

Costituitasi in giudizio, *Controparte\_1* ha chiesto di rigettare l'appello.

Alla prima udienza di comparizione, le parti insistevano nelle rispettive difese e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.

All'udienza del 30.7.2025 sulle conclusioni precisate come da note di trattazione scritta ritualmente depositate dalle parti, la causa è stata assunta in decisione con concessione di sessanta giorni per il deposito di comparse conclusionali e di venti giorni per memorie di replica.

\*\*\*

La pretesa creditoria azionata in sede monitoria (per € 750,00, oltre interessi e spese) riguarda la mancata restituzione di un deposito cauzionale versato da *Controparte\_1* in favore della *[...]* *Parte\_1* da restituirsi all'estinzione del finanziamento concesso dalla *CP\_2* e regolato sul conto corrente allo scoperto n. 0063301083617.

*Parte\_1* aveva eccepito l'infondatezza della domanda monitoria contestando: preliminarmente, la competenza del Giudice di Pace di Ragusa, attesa la vigenza delle clausole compromissorie previste dagli artt. 37 e 38 dello Statuto di *Parte\_1* che devolvevano qualunque controversia insorta tra la società e i soci ad un arbitrato; nel merito, che la somma per la quale *CP\_1* *[...]* chiedeva la restituzione era stata in realtà versata a titolo di contribuzione e implementazione del Fondo Rischi della *Parte\_1* (nel quale era confluita la Fidi Impresa Verde) e non quale deposito cauzionale.

Il Giudice di Pace di Ragusa ha rigettato l'opposizione sulla base della seguente motivazione:

- "l'eccezione (di incompetenza) non può essere accolta. La società opponente, infatti, ammette di avere incorporato per fusione Fidi Impresa Verde, società confidi alla quale l'opposta ha chiesto di garantire il finanziamento in c/c" (cfr. p. 3);
- "L'opposta, quindi, quando si è instaurato il rapporto conseguente al rilascio della garanzia, era socia della Fidi Impresa Verde ed aveva l'obbligo di rispettare lo statuto della detta società, dal quale risulta che per tutte le controversie con i soci è prevista la competenza territoriale del Tribunale in cui la Cooperativa ha la sua sede legale all'epoca di insorgenza della controversia. Posto, in caso di fusione per incorporazione in una società già esistente, la società risultante a seguito della fusione subentra in tutti i rapporti attivi e passivi della società incorporata, ivi compresi gli eventuali rapporti compromissori" (cfr. p. 3);

- “il subingresso della società risultante dalla fusione, nella specie **Parte\_1**, in tutti i rapporti attivi e passivi – contrariamente a quanto sostenuto da parte opponente – comporta anche il subingresso in tutti i rapporti che la società incorporata aveva con i propri soci, ivi comprese le clausole derogatorie della competenza, che, nel caso di specie, prevedevano la competenza territoriale del giudice in cui ha sede la Fidi Impresa Verde, e cioè Ragusa” (cfr. p. 4);
- “Anche nel merito l’opposizione non può accogliersi...da un raffronto tra gli obblighi indicati nello statuto di Fidi Impresa Verde con le voci indicate nella delibera di rilascio della garanzia da parte della medesima società, indirizzata alla Banca Agricola Popolare di Ragusa...l’unica voce della delibera che non trova alcuna giustificazione tra gli obblighi dei soci previsti dallo statuto è la voce contraddistinta con la lettera a), e cioè il versamento di € 750,00 si c/c n....intestato a Fidi Impresa Verde Ragusa, non risultando il titolo che giustifica siffatto versamento” (cfr. p. 5-6);
- “detta ultima voce non esiste tra gli obblighi posti a carico del socio che chiede l’intervento della garanzia, poiché lo statuto della società Fidi Impresa Verde – a tale titolo – prevedeva soltanto la sottoscrizione di una fideiussione a garanzia collettiva” (cfr. p.6);
- “deve, pertanto, ritenersi che l’opponente intende applicare l’art. 6 del suo statuto – non applicabile, però, nel caso in esame – che tra gli obblighi dei soci prevede, tra gli altri, che *al socio potrà essere richiesto il rilascio di una fideiussione e/o di un versamento a fondo rischi a favore della Società per un valore determinato forfettariamente e/o rapportato al finanziamento richiesto*, impegno che l’opposta non ha assunto al momento dell’erogazione del finanziamento e del rilascio della garanzia in suo favore, non essendo socia della **Parte\_1** bensì della Fidi Impresa Verde” (cfr. p.6);
- “Si ritiene, pertanto, che la somma di € 750,00 costituisce deposito cauzionale che l’opposta ha versato al momento del rilascio della garanzia, del quale ha diritto alla restituzione, considerato che risulta provato e non contestato che ha eseguito il versamento della somma e che il finanziamento concesso è stato estinto” (cfr. p.6-7).

Con il primo motivo di appello l’appellante contesta l’impugnata sentenza nella parte in cui il giudice di primo grado ha ritenuto la propria competenza a conoscere il giudizio nonostante la vigenza delle clausole compromissorie previste dagli artt. 37 e 38 dello Statuto di **Parte\_1** e della loro efficacia nei confronti di **Controparte\_1**

Il motivo di appello è fondato.

Anzitutto occorre rilevare che risulta riconosciuta dalla appellata, e dunque non contestata, la circostanza che la Fidi Impresa Verde, nel 2010, si è incorporata per fusione nella **Controparte\_3**

[...] Infatti, **Controparte\_1** ha posto tale circostanza a fondamento dell’individuazione dell’appellante quale soggetto debitore e legittimato passivo nei confronti del quale formulare, in sede

monitoria, la domanda restitutoria.

Ciò premesso, deve pertanto ritenersi che *Controparte\_1* sia senz'altro vincolata dalle disposizioni statutarie della *Parte\_1* - sulle quali ha espressamente fondato l'invocato rimborso - ivi compresa la clausola compromissoria di cui all'art. 37 dello statuto, a mente del quale "salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, sono devolute alla cognizione di arbitri irrivali, nominati come in appresso, tutte le controversie aventi ad oggetto diritti disponibili che: a) insorgano tra soci o tra soci e Società, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio; b) vertano sulla validità delle delibere assunte da un organo della società, comprese quelle di esclusione di un socio; c) siano promosse da Amministratori, Liquidatori e Sindaci, o nei loro confronti. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco e Liquidatore deve contenere l'espressa accettazione della presente clausola compromissoria. L'applicazione della presente clausola compromissoria si estende a tutte le categorie di soci".

Deve dunque ritenersi che tanto la società quanto i singoli soci abbiano inteso sottrarre alla giurisdizione ordinaria ogni eventuale controversia che potesse tra loro insorgere in materia di diritti disponibili (qual è la controversia intrapresa da *Controparte\_1* e portata davanti al Giudice di Pace di Ragusa) per affidarne la soluzione ad un arbitro o ad un collegio di arbitri, in dipendenza del valore della lite (cfr. art. 38 Statuto *Parte\_1* ).

Quanto alla qualificazione di tale arbitrato come rituale o irrivale (qualificazione che incide sull'individuazione dei rimedi impugnatori della decisione arbitrale), la Suprema Corte ha chiarito che "il criterio discretivo tra le due figure consiste nel fatto che nell'arbitrato rituale le parti vogliono la pronuncia di un lodo suscettibile di essere reso esecutivo e di produrre gli effetti di cui all'art. 825 c.p.c., con le regole del procedimento arbitrale, mentre nell'arbitrato irrivale esse intendono affidare all'arbitro la soluzione di controversie solo attraverso lo strumento negoziale, mediante una composizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibile alla loro stessa volontà" (cfr. Cass. n. 23629/2015) e, più di recente, che "al fine di determinare se si verta in tema di arbitrato rituale o irrivale, occorre interpretare la clausola compromissoria alla stregua dei normali canoni ermeneutici ricavabili dall'art. 1362 c.c. e, dunque, fare riferimento al dato letterale, alla comune intenzione delle parti ed al comportamento complessivo delle stesse, anche successivo alla conclusione del contratto, senza che il mancato richiamo nella clausola alle formalità dell'arbitrato rituale deponga univocamente nel senso dell'irritualità dell'arbitrato, ovvero possa essere invocato il criterio, residuale, della natura eccezionale dell'arbitrato rituale, dovendosi tenere conto delle maggiori garanzie offerte da tale forma di arbitrato quanto all'efficacia esecutiva del lodo, al regime delle impugnazioni, alle possibilità per il giudice di concedere la sospensiva. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza

impugnata, che aveva desunto la natura irrituale del lodo dal tenore di parte della clausola arbitrale, a mente della quale la decisione del collegio arbitrale sarebbe stata "inappellabile e vincolante per la parti", senza valutare altre espressioni - quali "giudicheranno secondo norme di diritto" e "spese del giudizio" – coerenti con una qualificazione del lodo come arbitrato rituale, né la circostanza che, nel corso del procedimento, il collegio arbitrale aveva precisato trattarsi di arbitrato rituale e le parti avevano aderito a tale determinazione)” (cfr. Cass. n. 11313/2018).

Nel caso di specie, atteso il tenore delle espressioni impiegate dalle parti (cfr. art. 38 Statuto: “nello svolgimento dell’arbitrato può essere omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. La decisione è assunta secondo diritto...le parti in lite possono concordemente autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o con lodo non impugnabile. La decisione deve essere assunta nel termine di 90 giorni dall’accettazione della nomina [...] il termine...può essere prorogato per non più di una volta...quando debbono essere assunti mezzi di prova o in ogni altro caso in cui, a giudizio dell’arbitro o del Collegio, la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell’accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio. La decisione deve contenere i criteri di ripartizione delle spese”), le stesse, nonostante la formale devoluzione delle controversie alla cognizione di “arbitri irrituali”, appaiono piuttosto avere inteso fare ricorso non già all’arbitrato irrituale di cui all’art. 808 bis c.p.c. - a mente del cui primo comma “le parti possono, con disposizione espressa per iscritto, stabilire che, in deroga all’articolo 824 bis (ovvero della disposizione che parifica l’efficacia del lodo all’efficacia della sentenza pronunciata dall’A.G.), la controversia sia definita dagli arbitri mediante determinazione contrattuale. Altrimenti si applicano le disposizioni del presente titolo” -, bensì all’arbitrato rituale ampiamente disciplinato dal Titolo VIII del terzo libro del codice di rito, come appare comprovato - se non in via decisiva dai riferimenti al principio del contraddittorio e dalla prescritta decisione secondo diritto, compatibili con l’arbitrato irrituale -, dalla terzietà ed autorevolezza del Collegio decidente, assicurata mercé l’integrale affidamento al Presidente del Tribunale della designazione della terna arbitrale con selezione dei componenti tra “esperti di diritto e del settore”, dalla prevista assunzione di mezzi di prova ai fini della “completezza dell’accertamento”, dalla previsione che la decisione debba esporre i criteri di ripartizione delle spese di arbitrato, dall’assenza di riferimenti in ordine alla vincolatività negoziale della decisione arbitrale e dall’attribuita facoltà di deroga convenzionale in favore di una decisione assunta secondo equità e con lodo non impugnabile.

Attesa la natura c.d. paragiurisdizionale dell’arbitrato rituale, sostitutiva cioè dell’attività giurisdizionale ordinariamente disimpegnata dagli organi statuali, siccome preordinata all’emissione di provvedimento atto ad assumere la stessa efficacia della sentenza emessa dall’Autorità Giudiziaria -

diversamente che nell'arbitrato irrituale, a mezzo del quale le parti affidano agli arbitri la soluzione della controversia attraverso uno strumento contrattuale, impegnandosi a considerarne la decisione come espressione della loro personale volontà -, l'eccezione di incompetenza tempestivamente formulata dall'opponente ex art. 819 ter c.p.c. appare fondata e meritevole di accoglimento (cfr. Cass. n. 17908/2014; Cass. n. 21336/2018).

Sebbene l'esistenza di una clausola compromissoria non escluda la competenza del Giudice Ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo (cfr. Cass., sez. I, sentenza n. 8166 del 28 luglio 1999, nonché Cass., sez. II, sentenza n. 5265 del 4 marzo 2011), l'appello va accolto, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 694/2016, emesso dal Giudice di Pace di Ragusa il 17.10.2016 nel proc. iscritto al n. 1311/2016 R.G.

In conclusione, per le ragioni fin qui esposte, l'appello è fondato (senza che sia perciò necessario esaminare il secondo motivo di appello, da ritenersi assorbito); pertanto, in riforma della sentenza impugnata, l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da *Parte\_I* deve essere accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 694/2016, emesso dal Giudice di Pace di Ragusa il 17.10.2016 nel proc. iscritto al n. 1311/2016 R.G.

\*\*\*

Quanto alle spese processuali, come affermato dalla giurisprudenza della Cassazione, condivisa da questo giudice, "il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese" (cfr. Cass. 1775/2017; nello stesso senso, fra tante, Cass. 5967/2020, 32778/2019, 23123/2019, 25380/2018, 18045/2018, 18637/2017 e 3924/2016).

In base a tale nuovo regolamento delle spese e al principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.), *CP\_I* [...] deve essere condannata al pagamento in favore della *Parte\_I* delle spese dei due gradi di giudizio, liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della controversia, nonché dell'attività processuale svolta.

P.Q.M.

Il Giudice del Tribunale di Ragusa, dott.ssa Emanuela A. Favara, in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1672/2019 R.G.:

1) in accoglimento dell'eccezione di incompetenza formulata dalla *Parte\_I* dichiara l'incompetenza dell'Autorità Giudiziaria adita in ragione dell'arbitrato di cui all'art. 37 dello statuto

della *Parte\_1*

2) per l'effetto, accoglie l'appello proposto dalla *Parte\_1* e in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Ragusa n. 381/2018, depositata in data 26.9.2018, accoglie l'opposizione proposta da *Parte\_1* avverso il decreto ingiuntivo n. 694/2016, emesso dal Giudice di Pace di Ragusa il 17.10.2016 nel proc. iscritto al n. 1311/2016 R.G., revocando il predetto decreto;

3) condanna *Controparte\_1* al pagamento in favore di *Parte\_1* delle spese dei due gradi di giudizio, che liquida, quanto al giudizio di primo grado, in € 21,50 per spese vive e in € 250,00 per compensi e, quanto al presente giudizio di appello, in € 91,50 per spese vive e in € 400,00 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15% sui compensi, IVA e CPA se dovute, come per legge.

Così deciso in Ragusa, il 25.2.2026

Il GIUDICE  
dott.ssa Emanuela A. Favara